

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **328/1996** (ECLI:IT:COST:1996:328)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **10/07/1996**; Decisione del **18/07/1996**

Deposito del **29/07/1996**; Pubblicazione in G. U. **28/08/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22681**

Atti decisi:

N. 328

ORDINANZA 18-29 LUGLIO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio-8 marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Douibi Mohamed contro il Ministero dell'interno e altra, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che Mohamed Douibi, cittadino algerino, residente in Italia dal settembre 1978, titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il 15 febbraio 1990, ai sensi della legge n. 39 del 1990, ha impugnato il decreto di espulsione del prefetto di Milano, in data 25 giugno 1992, motivato sulla base della sentenza di condanna per furto aggravato, facendo presente di avere una stabile relazione con una cittadina italiana, dalla quale è nata una figlia convivente, e di svolgere in Italia un'attività lavorativa, del tipo subordinato, presso un'impresa di pulizie;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, chiamato a decidere sul predetto ricorso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

che, secondo il Tribunale rimettente, la norma parrebbe introdurre una misura di sicurezza di competenza del giudice - come in tal senso deporrebbe l'ordinanza della Corte costituzionale n. 72 del 1994 - pur potendosi intravedere in essa un provvedimento di polizia;

che il quarto comma dello stesso articolo, attribuendo la competenza al prefetto eliminerebbe ogni dubbio, poiché configurerebbe una misura di polizia, come d'altronde testimonia la formulazione letterale della norma ("sono espulsi");

che, pertanto, l'art. 7 contrasterebbe con numerosi principi costituzionali qualora dovesse essere interpretato, come sembra al collegio rimettente, nel senso che il prefetto deve procedere in modo vincolato, e obbligatoriamente, all'espulsione dello straniero in tutti i casi (ivi contemplati) nei quali il giudice penale non avrebbe competenza a pronunciarsi sull'espulsione, perché la condanna non comporta l'applicazione di tale misura di sicurezza;

che, per il suo automatismo, la disposizione lederebbe il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione d'una valutazione della personalità del soggetto e per il riferimento ad alcune astratte figure di reato, neppure le più gravi;

che contrasterebbe, altresì, con il canone di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, per l'eguale trattamento di situazioni dissimili;

che la norma sarebbe in conflitto anche con gli artt. 30 e 31, per la violazione dei doveri costituzionali in favore della famiglia; e con gli artt. 2 e 10, per la violazione delle norme interposte costituite sia dalle disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sia da quelle della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989), in relazione agli artt. 2, 3, 5, 7 e 18 di quest'ultima convenzione;

che, infine, si paleserebbe un contrasto con gli artt. 13 e 25, ultimo comma, della Costituzione, per la mancata osservanza del riparto delle competenze fra le attività di polizia e quelle giudiziarie, con particolare riferimento alla valutazione circa la pericolosità sociale della persona;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, già risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1995;

Considerato che l'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce all'autorità di polizia l'espulsione dal territorio nazionale dello straniero condannato per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, senza che sia compiuta alcuna valutazione discrezionale in ordine alla sua pericolosità sociale, è tuttora in vigore, in quanto il d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, ultimo d'una serie di decreti-legge emanati in materia di "politica dell'immigrazione" e di "regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea" non ha reiterato la modifica al predetto art. 7 (come, da ultimo, aveva fatto il d.-l. 17 maggio 1996, n. 269);

che la disposizione denunciata è dunque in vigore;

che, questa Corte, con la sentenza n. 129 del 1995, ha sciolto il dubbio interpretativo avanzato dal rimettente, privilegiando - fra le possibili - l'interpretazione costituzionalmente adeguata e, così, superando i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal giudice a quo;

che, pertanto, deve essere ribadita la duplicità delle figure di espulsione previste dall'art. 7 censurato, l'una di competenza del giudice (primo comma) e l'altra di spettanza dell'autorità amministrativa (commi successivi), fra di loro non assimilabili;

che, di conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.